



FNOPI

# INFERMIERE<sup>3</sup>

*Innovazione, Sfide e Soluzioni*  
*La giusta combinazione*  
*per governare la complessità*

**20-22 MARZO 2025**

**TERZO CONGRESSO NAZIONALE**

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

Relatore: Patrizia Bellon

# INFERMIERE<sup>3</sup>

Innovazione, Sfide e Soluzioni


La giusta **combinazione**  
per governare la **complessità**



TERZO CONGRESSO

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERICHE

RIMINI 20-22 MARZO 2025



## Legge 24/2017

«Disposizioni in materia di **sicurezza** delle cure e della persona assistita, nonché in materia di **responsabilità** professionale degli esercenti le professioni sanitarie»

### Art. 1 "Sicurezza delle cure in sanita'.

I valori della Sicurezza

Il dovere di gestire

Il dovere di partecipare

La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla salute e' perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivita'.

La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla **gestione del rischio** connesso all'erogazione di **prestazioni sanitarie** e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Alle attivita' di **prevenzione del rischio** messe in atto dalle strutture sanitarie e **sociosanitarie**, pubbliche e private, **e' tenuto a concorrere tutto il personale**, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Legge 8 marzo 2017 n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017).

## ART. 1 - VALORI

L'Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

## ART. 13 - AGIRE COMPETENTE, CONSULENZA

### E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l'equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.

## ART 32 - PARTECIPAZIONE AL GOVERNO CLINICO

L'Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

## ART. 37 - LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI

L'Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.

## ART 41 - SICUREZZA E CONTINUITÀ DELLE CURE

L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

## ART. 48 - ATTIVITÀ CONSULENZIALE E PERITALE

L'Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza. L'Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

## Art. 16

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

## Art. 17

**540.** L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

## Art. 15

Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

# INFERMIERE<sup>3</sup>

Innovazione, Sfide e Soluzioni



La giusta **combinazione**  
per governare la **complessità**



TERZO CONGRESSO

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMISTICHE

RIMINI 20-22 MARZO 2025



È rappresentata dal **valore e dalle priorità** durevoli poste sulla sicurezza del lavoratore e del pubblico da ogni singolo professionista, da ogni gruppo e da tutti i livelli dell'organizzazione

Estensione alla quale **individui e gruppi si impegneranno**, dal punto di vista della **responsabilità personale, per la sicurezza**;

- ✓ agiranno per prevenire migliorare e comunicare problemi relativi alla sicurezza;
- ✓ si sforzeranno di approfondire adattare e modificare attivamente il comportamento (individuale ed organizzativo) basato su lezioni apprese dagli errori e si sentiranno gratificati in maniera costante da tali valori.

(Wiegmann , 2002)

### **Sicurezza del paziente (Patient safety)**

Dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria, che **garantisce**, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti, la **progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore**, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti.

Glossario Ministero della salute 2006



**Sicurezza**



**Esiti  
assistenziali**



**Contenzioso**

## SOSTENIBILITA' DEL SSN

### Rischio Clinico

La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio involontario, imputabile, alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte

*Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari - Ministero della Salute*



Le stime disponibili in letteratura rilevano che circa il 50% dei danni collaterali all'assistenza sanitaria possono essere prevenuti utilizzando approcci sistemici della gestione del rischio.

Adler L. et al Global Trigger Tool Implementation Basic. Journal of Patient Safety 2009

# INFERMIERE<sup>3</sup>

Innovazione, Sfide e Soluzioni



La giusta **combinazione**  
per governare la **complessità**



TERZO CONGRESSO

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

RIMINI 20-22 MARZO 2025



### 02 Eventi avversi ad alto impatto sul percorso del paziente chirurgico

Pierluigi Bellini, Giancarlo Priola, Francesca Pizzarello

### 7 miliardi di €

IL COSTO ANNUO PROVOCATO DALLE ICA SOTTO FORMA DI 16 MILIONI DI GIORNATE AGGIUNTIVE DI DEGENZA.

Fonte - Organizzazione Mondiale della Sanità

### Infezioni Correlate all'Assistenza

Sono infezioni acquisite che costituiscono la complicità più frequente e grave dell'assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale.

Fonte - Ministero della Salute

### PANORAMA DEI RISCHI

Le sfide correlate alla presa in carico del paziente

2024

rellyens  
GRUPPO MUTUALISTICO EUROPEO ASSICURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI



SCARICA IL PANORAMA DEI RISCHI 2024



## LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)  
(GU n.64 del 17-3-2017)

### Art. 10

#### Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e

## D.M. 15 dicembre 2023 n. 232

### Art. 2


#### Ambito di applicazione

#### 1. Il presente decreto disciplina:

- i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della Legge, per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
- i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge;
- le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;
- la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.



## Articolo 7 (Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie) del D.M. 15 dicembre 2023 n. 232 e articolo 4, comma 3 della Legge Gelli



- attivazione dei percorsi di **audit** o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- nilevazione del rischio di inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
- predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
- assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.



# INFERMIERE<sup>3</sup>

*Innovazione, Sfide e Soluzioni*

*La giusta **combinazione**  
per governare la **complessità***



**TERZO CONGRESSO**

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

RIMINI 20-22 MARZO 2025

***Scegliere un percorso professionale è come scegliere un vestito sartoriale  
che indossiamo con orgoglio perché ci fa sentire al meglio.  
Il sarto siamo noi, responsabili della nostra strada e di creare i nostri spazi.***

*grazie!*



FNOPI